

NOTA INFORMATIVA



OPERAZIONI SPECIALIZZATE IN ACCORDO AL REGOLAMENTO (UE) N. 965/2012

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari.** I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Equipaggi di volo</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Parzialmente interessato</i>
OPV	<i>Operatori di aeromobili impiegati in operazioni specializzate</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

Con la nota informativa NI-2014-005 sono state fornite informazioni sull'entrata in vigore del Reg (UE) n. 379/2014 che, modificando il Reg. (UE) n. 965/2012 (di seguito denominato AIR OPS), introduce tra l'altro i requisiti relativi alle operazioni specializzate.

Il Reg (UE) n. 2016/1199 del 22/07/2016 ha poi introdotto delle nuove disposizioni circa l'applicabilità della normativa modificando il concetto di *opt-out*.

2. SCOPO

L'obiettivo di questa NI è di informare gli operatori sulle procedure relative all'attuazione delle previsioni regolamentari in vista della data di applicazione del Reg. AIR OPS alle operazioni specializzate (21 aprile 2017).

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Reg. AIR OPS come revisionato, i relativi metodi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale guida (GM) sono disponibili sul sito web EASA

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL REG. AIR-OPS

- 4.1. Nel caso di operazioni specializzate, commerciali non ad alto rischio (per le quali si rimanda al successivo paragrafo 5) e non commerciali con aeromobili complessi, gli operatori di velivoli ed elicotteri aventi la base principale delle operazioni o residenti sul territorio Italiano devono dichiarare, prima dell'inizio delle operazioni, alla [Direzione/Ufficio Operazioni](#) dell'ENAC competente per territorio, di possedere le capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio di tali aeromobili, nonché per operare tali aeromobili in accordo ai requisiti stabiliti negli Annessi III (Parte ORO) e VIII (Parte SPO) del Reg. AIR OPS, come revisionato. Gli operatori in possesso di COLA dovranno restituire il certificato alla Direzione/Ufficio Operazioni non oltre il 21/10/2017.
- 4.2. Le approvazioni ENAC eventualmente applicabili in base alla normativa in questione (es. MEL, SPA) vanno richieste alla Direzione/Ufficio Operazioni competente ed ottenute prima dell'invio della dichiarazione e dell'inizio delle relative operazioni. Informazioni in merito sono disponibili sul sito web ENAC.
- 4.3. La Dichiarazione di cui sopra deve essere redatta sul modello riportato in Appendice I alla Parte ORO (disponibile anche in formato editabile sul sito web dell'ENAC) e trasmessa, insieme agli allegati, alla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio, utilizzando solo la posta elettronica certificata. La Dichiarazione può essere trasmessa a partire dalla data di pubblicazione della presente NI e, per gli operatori titolari di COLA in vigore, deve pervenire ad ENAC entro il 21 aprile 2017.
- 4.4. La notifica di avvenuta protocollazione ENAC, trasmessa elettronicamente dall'ENAC, costituisce il riscontro di cui alla AMC1 ARO.GEN.345, "Acknowledgement of receipt". Alla ricezione di dichiarazioni prive delle informazioni richieste o contenenti informazioni che indichino la non rispondenza ai requisiti applicabili, la Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC notificherà, nei termini di legge, all'organizzazione la non rispondenza e richiederà ulteriori informazioni. Se ritenuto necessario, sarà effettuata una ispezione presso l'organizzazione e se la non rispondenza è confermata, saranno presi i provvedimenti previsti in ARO.GEN.350.
- 4.5. Copia della dichiarazione e della suddetta notifica di protocollo ENAC dovranno essere tenute a bordo dell'aeromobile.

NOTA 1: Ai sensi dell'art. 5.4 del Reg AIR OPS, le operazioni specializzate non commerciali con aeromobili non complessi possono essere condotte in accordo alla sola Parte NCO e non sono soggette alla presentazione della Dichiarazione.

5. OPERAZIONI SPECIALIZZATE COMMERCIALI AD ALTO RISCHIO

- 5.1. Il Reg. AIR OPS prevede un regime di autorizzazione per le operazioni specializzate commerciali ad alto rischio. La Parte ORO.SPO.110(a) stabilisce infatti che l'operatore deve richiedere e ottenere un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Competente dell'operatore prima di iniziare un'operazione commerciale specializzata ad alto rischio:
 - 5.1.1. che si svolge in una zona in cui la sicurezza di terzi a terra può essere messa a repentaglio in caso di emergenza, oppure
 - 5.1.2. che, secondo quanto determinato dall'Autorità Competente del luogo (di seguito denominata Autorità Locale) in cui l'operazione è effettuata, per la sua specifica natura e il contesto locale in cui è condotta, comporta un rischio elevato, in particolare per i terzi che si trovino a terra.
- 5.2. L'Autorizzazione a condurre questo tipo di operazioni può essere richiesta, a partire dalla data di pubblicazione della presente NI, alla [Direzione/Ufficio Operazioni](#) competente, utilizzando il modello di domanda reso disponibile sul sito internet dell'ENAC. Le informazioni minime che l'operatore deve fornire all'ENAC, in allegato alla domanda, sono riportate in ORO.SPO.110(b). Si osservi che è responsabilità dell'operatore dimostrare all'ENAC che le mitigazioni introdotte riconducano il rischio sulla *safety* entro livelli accettabili.

- 5.3. L'elenco delle attività che ENAC considera rientranti nelle previsioni di cui alla Parte ORO.SPO.100(a)(2) è pubblicato sul sito web ENAC, nell'apposita sezione dedicata alle attività SPO. Tale elenco potrà essere soggetto a revisione a seguito dell'acquisizione di nuove evidenze. Ogni altra operazione specializzata commerciale che in base al *risk assessment* effettuato dall'operatore, in accordo a SPO.OP.230, rientri nelle previsioni di cui alla Parte ORO.SPO.100(a)(1) richiede comunque la preventiva Autorizzazione ENAC.
- 5.4. Gli operatori in possesso di COLA in corso di validità e che hanno presentato la Dichiarazione e la domanda di Autorizzazione come sopra specificato, potranno continuare a svolgere le attività approvate, all'interno del territorio nazionale, in attesa del rilascio del modello 151 da parte di ENAC, fino al termine ultimo del 21/10/2017 o della data di scadenza del COLA, quale delle due date capita prima, ai sensi del comma 6 (d) dell'art. 10 del Reg. AIR OPS, come modificato dal Reg. (UE) n. 2016/1199.
- 5.5. Per poter effettuare attività specializzate all'estero è necessario che il Mod.151 venga emesso o revisionato per includere le aree al di fuori del territorio italiano dove l'autorizzazione è valida. In tali casi l'operatore deve presentare richiesta alla [Direzione/Ufficio Operazioni](#) competente per la messa in atto di quanto previsto dal requisito ARO.OPS.150(f). Si segnala che ogni Autorità Locale dovrebbe pubblicare l'elenco delle attività considerate dalla stessa ad alto rischio (rif. AMC1 ARO.OPS.150).

6. ATTIVITA' E REQUISITI DI LAVORO AEREO ESCLUSI

- 6.1. AEROMOBILI ANNESSO II E OPERAZIONI ANTINCENDIO _ Le attività di lavoro aereo svolte con gli aeromobili rientranti nell'Annesso II al Regolamento (CE) n. 216/2008, le operazioni antincendio e ogni altro servizio escluso, ai sensi dell'art.1.2 del suddetto regolamento, continuano ad essere soggette alle previsioni di cui al Regolamento ENAC "Certificato di Operatore di Lavoro Aereo" e della relativa Circolare ENAC OPV-23A , fino a diverso avviso. E' infatti in corso la rivisitazione delle regole nazionali per tener conto del mutato contesto normativo.
- 6.2. SPO CON PALLONI E ALIANTI _ Per le operazioni con palloni e alianti l'emendamento introdotto con il Reg. (UE) 2016/1199 consente agli Stati Membri di non applicare i requisiti AIR OPS e mantenere le norme nazionali rispettivamente fino ad **Aprile 2018** e **Aprile 2019**. Tenuto conto delle iniziative EASA in corso, tese alla semplificazione delle norme operative applicabili a questi tipi di operazioni, ENAC si avvale per il momento di questa opzione. Ulteriori informazioni in merito all'implementazione delle nuove norme comunitarie per i palloni e gli alianti saranno fornite non appena disponibili.
- 6.3. TEMPI DI VOLO E DI SERVIZIO _ I limiti dei tempi di volo e di servizio (*Flight Time Limitation*) ed i requisiti di riposo del personale di condotta continuano ad essere disciplinati dalla normativa nazionale per tutte le operazioni specializzate commerciali. Lo sviluppo del RMT.0495, FTL per operazioni commerciali diverse dal CAT, è registrato nel *Rulemaking Programme* EASA e, al momento, prevede la pubblicazione dell'Opinion nel 2023.

7. OPERATORI DI ALTRI PAESI EASA

- 7.1. Gli operatori di lavoro aereo basati in altri paesi membri EASA, rispondenti ai requisiti comunitari, in possesso di evidenza dell'avvenuta ricezione della loro Dichiarazione da parte della Autorità Competente dello stato di provenienza e i cui limiti di volo e di servizio rispettano la normativa italiana, possono condurre operazioni in Italia senza necessità di approvazioni o autorizzazioni ENAC, in ambito OPS, salvo in caso di operazioni ad alto rischio.
- 7.2. Nel caso di operazioni ad alto rischio è infatti richiesto il preventivo coinvolgimento di ENAC e la esplicitazione sul relativo Mod. 151 della autorizzazione a condurre tali operazioni in Italia, in ottemperanza al requisito ARO.OPS.150(f).
- 7.3. La domanda di *cross border authorisation* deve essere inviata tramite l'Autorità Competente al seguente indirizzo foreign_operators@enac.gov.it.

NOTA 2: A far data dal 21/04/2017, le autorizzazioni emesse da ENAC ai sensi della Circolare EAL 02A decadono di validità. La Circolare EAL 02A continua ad applicarsi soltanto per le attività di lavoro aereo escluse di cui al precedente paragrafo 6.

8. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: operazioni.volo@enac.gov.it

9. VALIDITA'

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a cancellazione.

Firmato
Il Direttore Regolazione Operazioni e Personale Volo
Marco Silanos